

COMUNE DI  
FAGNANO OLONA

---

***Regolamento***  
***per l'APPLICAZIONE***  
***della TARIFFA***  
***del SERVIZIO di GESTIONE***  
***dei RIFIUTI URBANI***

# INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della tariffa
- Art. 3. Determinazione della tariffa
- Art. 4. Presupposti della tariffa
- Art. 5. Articolazione della tariffa
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Superfici soggette a tariffa
- Art. 8. Classificazione delle utenze: categorie
- Art. 9. Locali ed aree non soggetti alla tariffa. Esclusione totale.
- Art. 10. Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 11. Servizio attivo
- Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14. Utenze non stabilmente attive
- Art. 15. Tariffa giornaliera
- Art. 16. Agevolazioni e coefficienti di riduzione
- Art. 17. Piano finanziario
- Art. 18. Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione
- Art. 19. Riscossione
- Art. 20. Pagamenti
- Art. 21. Controllo e recupero della tariffa
- Art. 21 bis . Sanzioni
- Art. 22. Tasse, imposte e addizionali
- Art. 23. Prescrizione
- Art. 24. Istanza di contestazione
- Art. 25. Norme transitorie e finali

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27.04.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nel comune di Fagnano Olona.

**Art. 2**  
**Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura di tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, è istituita la relativa tariffa, determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

**Art. 3**  
**Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata dal comune sulla base della tariffa di riferimento, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti e dal tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con deliberazione del Comune, in relazione al Piano Finanziario, corredato di relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.

4. La verifica a consuntivo dell'equivalenza del gettito della tariffa con il totale dei costi del servizio può evidenziare due diverse situazioni, oltre a quella di perfetta parità:

- nel caso in cui il gettito sia superiore ai costi, la parte eccedente è accreditata nel successivo esercizio;
- nel caso in cui il gettito sia inferiore ai costi, la parte eccedente è addebitata nel successivo esercizio.

**Art. 4**  
**Presupposti della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata - di locali, od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. A tal fine l'arredo o l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finché queste condizioni permangono.

2. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza

anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 5** **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa articolata per fasce di utenza è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.49, comma 10, del D.Lgs. 22/97. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito dell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza. Per la determinazione delle tariffe delle diverse tipologie di utenza, vengono utilizzati coefficienti di produzione rifiuto previsti dal D.P.R. 158/99.
3. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base della suddivisione introdotta dal D.P.R. 158/99. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.
6. La tariffa per ogni attività è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

## **Art. 6** **Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, od aree scoperte, a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, per le persone residenti nel Comune il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche.  
Da tale numero sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo; qualora il nucleo familiare fosse già costituito da un solo componente, si applicherà l'esonero della quota variabile.  
Tale situazione deve essere dichiarata dal soggetto destinatario e debitamente documentata, ed ha valore con le stesse decorrenze previste dall'art. 12, comma 1, del presente Regolamento.  
Per le persone non residenti il numero è determinato secondo le modalità dell'art. 12, comma 2, del presente Regolamento.

3. Per le parti in comune di condomini o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta in solido da chi le presiede o le rappresenta.
9. Per i locali e le aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale.

#### **Art. 7** **Superfici soggette a tariffa**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 9.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
  - Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..);
  - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio della attività.
3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature.
4. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

#### **Art.8** **Classificazione delle utenze: categorie**

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività principale in essi svolta, come segue:

Categoria	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

### **Art. 9**

#### **Locali ed aree non soggette alla tariffa. Esclusione totale.**

1. Non sono soggetti alla tariffa:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florivivaistica, comprese le serre a terra;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
  - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### **Art. 10**

#### **Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa.**

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

#### **Art. 11**

#### **Servizio attivo.**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.

2. Si considerano zone servite quelle nelle quali la raccolta dei rifiuti avviene presso il domicilio dell'utente, oppure il più vicino contenitore dei rifiuti non dista oltre 300 (trecento) metri dall'ingresso delle singole proprietà private delle utenze. Si considerano ingressi alla proprietà privata anche le aree pertinenziali o accessorie agli insediamenti, quali ad esempio i viali od i parchi, purché su queste non risulti costituita una servitù di pubblico passaggio. Nel caso di aree private, quindi, la distanza dal contenitore dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree o strade pubbliche.

3. Le utenze che si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta; in tal caso la quota fissa della tariffa è ridotta del 30%; la quota variabile della tariffa della corrispondente categoria si applica invece integralmente senza riduzioni. La riduzione della quota fissa della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a rimuovere od a limitare tale situazione a proprie spese con diritto al rimborso in base a domanda documentata di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **Art.12**

#### **Calcolo della tariffa per utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene rilevato dall'ente gestore quattro volte all'anno, in base alle risultanze dell'anagrafe.

La rilevazione del 1° gennaio ha valore sino al 31 marzo, quella del 1° aprile ha valore sino al 30 giugno, quella del 1° luglio ha valore sino al 30 settembre mentre quella del 1° ottobre ha valore sino al 31 dicembre.

Per i nuclei familiari sorti nel corso di tali periodi si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

2. Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, si attribuisce n. 1 componente per superfici sino a 120 mq e n. 2 componenti per le superfici oltre i 120 mq.

3. La parte variabile della tariffa, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg prodotta da ciascun utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite.

4. La quota relativa la singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 27.04.99, n 158, in modo da rispettare la proporzione di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo, senza però penalizzare le utenze più numerose.

### **Art. 13**

#### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.**

1. Per le comunità, le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27.04.99, n.158.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti delle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR n. 158/99.

3. Sia per la parte fissa che per la parte variabile il sistema presuntivo viene determinato in modo tale da rispettare la proporzione di produzione potenziale dei rifiuti penalizzando però il meno possibile le categorie la cui contribuzione ai costi per mq. risulta più elevata.

### **Art. 14**

#### **Utenze non stabilmente attive.**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27/04/99 n.158, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle, di persone non residenti o residenti all'estero, che, nel corso dell'anno solare, occupano per un periodo fino a 180 giorni i locali o le aree sulle quali si applica la tariffa.
2. Alle utenze che superano i 180 giorni di occupazione, anche non consecutivi, la quota variabile della tariffa si applica per l'intero anno solare.
3. Alle utenze non stabilmente attive la quota fissa della tariffa si applica per l'intero anno, senza riduzione alcuna.
4. Per i locali ad uso domestico, non stabilmente attivi, si applica il coefficiente di riduzione del 30% alla quota di tariffa variabile.
5. Per i locali di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali, e comunque occupati per un periodo inferiore a 180 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30% alla quota di tariffa variabile.
6. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene a condizione che:
  - tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
  - per le utenze domestiche, detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - per le utenze non domestiche, alla denuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività.
7. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
8. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 15.

### **Art. 15** **Tariffa giornaliera.**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.
2. E' considerata temporanea l'occupazione fino a 180 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
3. La tariffa è calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie occupata, in base a quanto stabilito dall'art. 10 comma 2, e dei giorni di occupazione. A tal fine sarà computato come giorno intero anche la frazione dello stesso.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su tre cento sessanta cinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

5. Si stabilisce che la tariffa comunque non può essere inferiore a euro 5,00 ad evento.
6. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.
7. Con l'eccezione prevista all'art. 18 comma 10, l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
8. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura ed al conseguente incasso.

## **Art. 16**

### **Agevolazioni e coefficienti di riduzione**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art.4, comma 2, del DPR 158/99, il Comune assicura l'agevolazione per le utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa e alla parte variabile nei modi e nelle quantità indicati all'art.5 comma 2 del presente Regolamento.
2. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera l) del D.Lgs. 22/1997, il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto a una riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente calcolata applicando i coefficienti minimi della categoria di appartenenza per la specifica attività, sulla base della tabella 4 a) di quantificazione della parte variabile, prevista dal D.P.R. 158/1999. La richiesta di riduzione nonché la relativa documentazione dimostrativa, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo per quello precedente.  
I criteri di attribuzione di tale riduzione sono i seguenti:
  - a) nel caso di avvio al recupero di una quota compresa fra il 25% ed il 50% dei rifiuti producibili, riduzione pari al 40%;
  - b) nel caso di avvio al recupero di una quota superiore al 50% dei rifiuti producibili, riduzione pari al 60%.
3. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, e comporta la restituzione dell'eventuale eccedenza di tariffa corrisposta ovvero la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
4. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti avviati al recupero siano di tipo compatibile con l'attività svolta nei locali la cui superficie è soggetta a tassazione.

## **Art. 17**

### **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art.49, comma 8, del D.Lgs n.22/97, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni,

approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani.

2. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio e, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 158/99, determina l'articolazione tariffaria.

3. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma.

### **Art. 18**

#### **Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.**

1. Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 4 o comunque dalla data di acquisizione della residenza anagrafica se precedente.

2. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al gestore del servizio entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti e comunque deve contenere almeno i seguenti elementi:

- per le persone fisiche, i dati anagrafici comprensivi del codice fiscale dei componenti il nucleo familiare o la convivenza;

- per le società, associazioni, enti istituiti ed altre organizzazioni la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, i dati anagrafici dei rappresentanti legali o delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

- per tutte le utenze, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti obbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nella data del timbro postale di partenza.

6. In caso di cessazione di occupazione o conduzione, i soggetti di cui all'art. 6 devono presentare, entro 60 giorni, la relativa denuncia al gestore del servizio.

6 bis. Le denunce si ritengono tardive se presentate al gestore del servizio dal 61° al 365° giorno dall'evento; se presentate oltre il 365° giorno, si considerano omesse.

7. La cessazione o la variazione che comporta una riduzione dell'importo dovuto nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione, se la

comunicazione perviene al gestore del servizio entro i 60 giorni.

8. In caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione o variazione in diminuzione, la tariffa è dovuta fino alla data di presentazione della denuncia stessa.

9. In caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione o variazione in diminuzione la tariffa è dovuta per l'intero anno, nel corso del quale si è verificato l'evento. La tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

10. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante presentano denuncia iniziale, indicando il numero delle giornate di esercizio di attività programmata. Qualora il numero di giornate effettivamente svolte sia diverso da quello programmato, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno solare, tali utenti devono presentare denuncia di variazione. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

11. Il Gestore potrà verificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

12. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

### **Art. 19 Riscossione.**

1 Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. 22/97.

2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.

3. La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 15 è riscossa in un'unica soluzione a seguito del ricevimento da parte del gestore del servizio delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 20 Pagamenti.**

1. Il pagamento va effettuato entro il termine indicato in fattura, termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa. Quest'ultima è spedita al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.

2. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, maggiorato di due punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Gestore del Servizio, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale vigente.
5. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore del Servizio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

## **Art. 21**

### **Controllo e recupero della tariffa.**

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine il gestore può:
  - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
  - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.
5. In caso di riscontro di denuncia infedele o mancata denuncia, provvederà ad emettere apposito avviso. L'utente dalla data del ricevimento dell'avviso avrà 60 giorni di tempo per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'avviso sarà definitivo.

## **Art. 21 bis**

### **Sanzioni**

1. Nel caso di tardiva dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, il soggetto gestore applica la sanzione di € 25,00.

2. Nel caso di omessa dichiarazione il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento se dovuta, applica le seguenti sanzioni:

- € 250,00 per omessa denuncia di inizio utenza;
- € 100,00 per omessa denuncia di variazione delle superfici occupate;
- € 50,00 per omessa denuncia di cessazione utenza.

3. Nel caso di denuncia infedele, il soggetto gestore applica la sanzione di € 100,00

4. Le sanzioni sopraindicate non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residenti, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

#### **Art. 22**

#### **Tasse, imposte ed addizionali.**

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 23**

#### **Prescrizione.**

1. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del secondo anno successivo la data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

2. Il gestore effettua il rimborso entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di cui al comma precedente. L'istruttoria si deve concludere entro 60 (sessanta) giorni dalla formalizzazione della richiesta medesima. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso legale vigente.

#### **Art. 24**

#### **Istanza di contestazione.**

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il gestore risponde in forma scritta alla istanza entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie, e comunque entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

**Art. 25**  
**Norme transitorie e finali.**

1. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Il Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2002.
3. A far data dal 1° gennaio 2003 il gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme materia e del Codice Civile nonché si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e le norme di legge richiamate dai decreti sopra indicati.